Penale Sent. Sez. 5 Num. 26398 Anno 2019
Presidente: MICHELI PAOLO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA
Data Udienza: 05/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

DE GREGORIO MARIO, nato ad Avezzano il 30/03/1978

GIAMPAOLO LUIGI, nato a Cepagatti il 03/10/1960

IANNONE LEONELLA, nata a Tornareccio il 27/10/1966

PLESCIA ANTONELLA, nata a Larino il 10/05/1974

OLIVASTRO ANGELICA, nata a Termoli il 23/06/1970

MARGIOVANNI ANDREA, nato a Giulianova il 03/03/1970

avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 09/02/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dei ricorrenti Avv. Roberto Di Pietro, Filippo Paolini, Giuliano Milia e Vincenzo Giordano, nonché l'Avv. Nicola Sisti in sostituzione dell'Avv. Antonio Pimpini;
udito l'avv. Lucio Zarantonello per la parte civile;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello de L'Aquila 09/02/2017 ha, in riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 3 luglio 2014, appellata anche dalla parte civile, dichiarato prescritti i reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen,. per i quali era stata affermata – per quanto ancora di interesse - la responsabilità penale di Luigi Giampaolo, in concorso con Claudio Mucci, ed ha riconosciuto – agli effetti civili - la responsabilità di Mario De Gregorio, Leonella Iannone, Antonella Plescia, Angelica Olivastro e Andrea Margiovanni, assolti in primo grado dai reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. *sub* a), confermando le statuizioni accessorie.

1.1. I fatti riguardano la commercializzazione, in territorio statunitense, di prodotti alimentari importati dall'Italia con marchi contraffatti Fiordifrutta, Fiordimiele, Fiordinocciola e Natufrutta, dotati di codici a barre corrispondenti ai segni distintivi autentici, registrati da Rigoni di Asiago s.p.a., e non rispondenti alle certificazioni biologiche richieste dal mercato di destinazione.

In particolare, Claudio Mucci – dopo essersi fraudolentemente attribuito la maggioranza delle quote di Rigoni Usa ed aver registrato negli U.S.A. il marchio Fiordifrutta – aveva, dal 2006, interrotto ogni rapporto con Rigoni Asiago s.p.a., presso la quale aveva maturato una ingente esposizione debitoria per forniture, commissionando la produzione - attraverso la società Bellizzi 1906 s.r.l., di cui erano soci il medesimo Mucci e Luigi Giampaolo, quest'ultimo amministratore – alla ditta Orto d'autore s.n.c. (di cui erano legali rappresentanti Antonella Plescia e Angelica Olivastro), Adi Apicoltura (di Leonella Iannone) e Boschetti s.r.l.. Bellizzi 1906 s.r.l. aveva commissionato, altresì, la grafica delle etichette a Margan Studio Design di Andrea Margiovanni e la relativa stampa a Etimar s.r.l., rappresentata da Mario De Gregorio.

Bellizzi 1906 s.r.l. esponeva, peraltro, tali prodotti presso la Fiera di Bologna.

I rapporti tra Rigoni Asiago s.p.a. e Claudio Mucci avevano dato luogo, negli USA, ad un contenzioso davanti al tribunale di Miami, conclusosi – nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2009 - con la declaratoria di nullità del marchio statunitense Fiordifrutta e la condanna al risarcimento del danno.

In seguito ad attività di polizia giudiziaria, presso la sede di Bellizzi 1906 s.r.l., sita in Cepagatti, erano state rinvenute numerose partite di prodotti, destinati all'esportazione, contrassegnati dai marchi Fiordifrutta, Fiordimile, Fiordinocciola e Natufrutta; ulteriori confezioni, già dotate delle relative etichette, erano state poi rinvenute presso le ditte Orto d'autore s.n.c.. e Adi Apicoltura. I titolari delle predette aziende esibivano alla PG dichiarazioni di manleva, sottoscritte da Luigi Giampaolo, nelle quali si attestava la titolarità, in capo a Bellizzi 1906 s.r.l., delle relative licenze e che i marchi utilizzati non violavano la proprietà industriale di terzi; analoghe dichiarazioni venivano rinvenute presso gli uffici di Bellizzi 1906 s.r.l..

Presso Etimar s.r.l. venivano repertate fatture relative alla progettazione grafica dei marchi impressi sulle etichette eseguita su commissione di Bellizzi 1906 s.r.l..

Presso Boschetti Alimentari, invece, venivano rinvenuti barattoli di confetture privi di etichettatura e dalla relativa documentazione contabile risultava che l'intera partita era stata venduta da Rigoni USA a Fiordifrutta Ilc, con certificazione di produzione biologica conforme allo standard statunitense, sebbene il produttore disponesse della sola certificazione comunitaria.

Dagli accertamenti svolti, risultava come le etichette riportassero la pedissequa riproduzione grafica del marchio Fiordifrutta; i marchi Naturfrutta, Fiordimiele e Fiordinocciola erano, invece, meramente imitativi, trattandosi, pertanto, di prodotti ingannevoli per il consumatore.

1.2. Il Tribunale affermava la responsabilità penale degli imputati Claudio Mucci e Luigi Giampaolo in riferimento ai reati di cui agli artt. 473 cod. pen. (quanto al marchio Fiordifrutta) e 517 cod. pen. (per i prodotti contrassegnati Naturfrutta, Fiordimiele e Fiordinocciola), in considerazione tanto della sentenza statunitense (che aveva dichiarato la nullità della registrazione del marchio Fiordifrutta) che dell'incidentale nullità degli ulteriori segni distintivi Naturfrutta, Fiordimiele e Fiordinocciola, registrati in Italia, in difetto del requisito della novità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Condannava, altresì, gli imputati al risarcimento del danno morale in favore della parte civile Monte Miela s.r.l., liquidato in €. 200.00,00, oltre accessori.

Assolveva, invece, tanto i produttori delle confetture che gli ideatori e stampatori delle etichette riproducenti i marchi, le cui condotte dovevano essere inquadrate esclusivamente nell'ambito dei rapporti commerciali intercorsi con Bellizzi 1906 s.r.l., in assenza di elementi significativi di conoscenza e condivisione delle intenzioni fraudolente del Mucci e del Giampaolo.

1.2. Su impugnazione della parte civile e dell'imputato Giampaolo – quest'ultimo anche appellante incidentale – la Corte d'appello – rigettati i motivi di appello inerenti le questioni processuali - dichiarava la prescrizione dei reati a quest'ultimo ascritti; affermava – agli effetti civili – la responsabilità di Mario De Gregorio, Andrea Margiovanni, Leonella Iannone, Antonella Plescia e Angelica Olivastro, con condanna al risarcimento del danno morale ed alle spese di costituzione della parte civile.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila ha proposto ricorso l'imputato Luigi Giampaolo per mezzo del difensore, Avv. Antonio Pimpini, articolaNDO quattro motivi.

2.1.1. Con il primo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, per avere la corte territoriale – dopo aver richiamato la sentenza di primo grado – omesso di circostanziare la condotta ascritta al Giampaolo, concentrandosi invece sul ruolo svolto dal coimputato Mucci, con conseguente inosservanza dell'obbligo di giustificazione riguardo i criteri adottati ed i risultati raggiunti nella valutazione probatoria.

2.1.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza degli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen. per essere stata la costituzione di parte civile effettuata non già dal difensore procuratore speciale, bensì da un mero sostituto processuale, in assenza della parte, con conseguente inammissibilità della costituzione.

2.1.3. Con il terzo motivo, formula censure di violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla quantificazione dei danni morali liquidati alla parte civile. La somma liquidata, in misura di €. 200.000,00 in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

favore della parte civile, a titolo di danno morale, è stata determinata in via del tutto congetturale, in relazione ad un danno all'immagine sul mercato statunitense destituita di qualsivoglia parametro di valutazione, in violazione della giurisprudenza di legittimità e dei dati statistici prodotti dalla stessa parte civile per gli anni di riferimento, che attestano invece il perdurante primato sul mercato delle confetture.

2.2 Con il ricorso, proposto per mezzo dei difensori, Avv. Roberto Di Pietro e Filippo Paolini, Mario De Gregorio articola sei motivi.

2.2.1. Con il primo, deduce errata applicazione della legge penale in tema di competenza territoriale. Il Tribunale di Pescara è stato investito del procedimento in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Avezzano, sull'assunto che l'attività di riproduzione delle etichette recanti l'effige di marchi contraffatti fosse stata realizzata in Pescara presso lo studio grafico Margan Design s.a.s., laddove, invece, la sede legale della predetta società era corrente in Francavilla al mare, con conseguente individuazione del tribunale di Chieti.

Nel procedimento pendente davanti alla autorità giudiziaria avezzanese non era, peraltro, coinvolto il Margiovanni, invece successivamente imputato nel medesimo processo. Di guisa che l'attività di illecita riproduzione deve ritenersi consumata presso la sede legale della società, dove erano stati trasmessi via *mail* i modelli da riprodurre, e non già presso il luogo di stampa.

La questione, dedotta in appello dal coimputato Giampaolo, è stata erroneamente rigettata dalla corte territoriale.

2.2.2. Con il secondo motivo, prospetta vizio della motivazione, *sub specie* di travisamento della prova, in riferimento all'elemento soggettivo dei reati contestati.

La consapevolezza dell'esistenza di diritti di privativa sulla grafica riproducente il marchio, commissionato dal Mucci presentatosi quale titolare, è stata ritenuta alla stregua di un ragionamento inferenziale assiomatico e contraddittorio, dedotto:

- dalla notoria titolarità effettiva del marchio per gli addetti ai lavori;
- da un esplicito mandato riproduttivo del marchio originale;
- dalla consegna di un attestato di manleva, del tutto inusuale nella prassi commerciale;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- dalla evidente anomalia che Rigoni di Asiago, ditta di primario rilievo nazionale, si servisse di piccole manifatture locali per la produzione.

Indicatori tutti inconducenti in riferimento alla posizione dell'imputato, estraneo al settore commerciale in cui opera Rigoni e, pertanto, inconsapevole della filiera produttiva; ignaro della corrispondenza intercorsa tra i coimputati Mucci e Giampaolo; mai destinatario di una dichiarazione di manleva, non rinvenuta presso il laboratorio grafico, come risulta dai verbali del Corpo forestale in data 31 gennaio 2008. Dalle dichiarazioni del vice questore aggiunto Furlan risulta, invece, che l'imputato si sia reso disponibile ad ogni accertamento, collaborando con gli investigatori, mentre la sentenza impugnata non reca indicazione alcuna riguardo i provvedimenti di registrazione emessi, negli Usa ed in Italia, in riferimento ai marchi Fiordifrutta (marchio registrato in Usa nel 2001), Naturfrutta, Fiordimiele, Fiordinocciola e Fioredifrutta (registrati da Belizzi 1906 s.r.l. nel 2006) ed al particolare grafico (alberello di frutti rosso, registrato e ceduto a Belizzi 1906 s.r.l. con atto notarile), idonei a costituire almeno l'apparente legittimazione del committente, anche in considerazione della natura costitutiva della registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, d. lgs. 30/2005 e della presunzione di legittimità che ne deriva. Risulta, altresì, come Rigoni non avesse assunto iniziative finalizzate a pubblicizzare in Italia la controversia in corso negli Usa – conclusasi con sentenza del tribunale di Miami nel 2009 - riguardo l'uso del marchio Fiordifrutta, né ha richiesto in Italia l'annullamento dei marchi Naturfrutta, Fiordimiele, Fiordinocciola e Fioredifrutta o provvedimenti di inibitoria ai sensi dell'art. 131 del codice della proprietà industriale, come confermato dal teste Andrea Rigoni.

Rileva, altresì, il ricorrente come l'art. 473 cod. pen. – nella formulazione antecedente alla modifica normativa del 23 luglio 2009, n. 99, applicabile *ratione temporis* – richiedesse un dolo sganciato dalla potenziale conoscibilità dell'esistenza di titoli di privativa, di cui la corte territoriale ha omesso ogni giustificazione.

2.2.3. Con il terzo motivo, censura l'erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen., contenente la clausola di riserva invece violata, in presenza della ritenuta responsabilità anche per il reato di cui all'art. 473 cod. pen..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2.4. Il quarto motivo denuncia vizi della motivazione, *sub specie* di travisamento della prova, in riferimento all'elemento materiale dei reati contestati.

Premessa la carente personalizzazione della motivazione, denuncia il ricorrente mancata valutazione di prove decisive, in riferimento all'amministrazione (riconducibile a Anna Maria Mancini) ed alle dimensioni di Etimar s.r.l., della quale il De Gregorio era socio-dipendente e non titolare, come emerge dalle testimonianze di Savino Fortunato, operante di PG, e di Angelo De Gregorio, altro dipendente.

2.2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione in riferimento alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in termini sovrapponibili al terzo motivo di ricorso svolto dal coimputato Giampaolo.

2.2.6. Il sesto motivo deduce violazione delle norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., 125 d. lgs. 30/2005. La corte territoriale ha esteso all'imputato la condanna risarcitoria, già emessa a carico dei coimputati Mucci e Giampaolo, omettendo di indicare i fatti causativi di danno, il nesso causale, le singole voci risarcitorie ed i criteri di determinazione del ristoro.

2.3 Con il ricorso, proposto per mezzo del comune difensore, Avv. Vincenzo Giordano, Antonella Plescia e Angelica Olivastro articolano due motivi.

2.3.1. Con il primo, deducono erronea applicazione della legge in riferimento agli artt. 473 e 517 cod. pen., rappresentando come alcuna attività di contraffazione del marchio o di commercializzazione sia riconducibile alle imputate, che si sono limitate – nell'ambito dei rapporti commerciali di fornitura con Bellizzi 1906 s.r.l. - alla produzione delle confetture, apponendo sulle confezioni le etichette recanti il marchio Fiordifrutta fornite dal committente nella ragionevole convinzione della legittimazione all'uso del medesimo, illogicamente superata dalla corte territoriale mediante il richiamo a fatti ignoti alle ricorrenti, quale la corrispondenza intercorsa tra il Mucci ed il Giampaolo e la natura controversa dei diritti di privativa.

2.3.2. Con il secondo motivo, censurano la sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

portata indiziante del dolo di concorso inferita della dichiarazione di manleva, apoditticamente affermata in ragione della mera inusualità di siffatte attestazioni liberatorie, invece attendibili, in assenza di ulteriori elementi di dubbio.

2.4 Con il ricorso, proposto per mezzo del comune difensore, Avv. Giuliano Milia, Leonella Iannone e Andrea Margiovanni articolano tre motivi.

2.4.1. Il primo ed il secondo motivo censurano il ribaltamento della decisione liberatoria di primo grado in assenza della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e della necessaria motivazione rinforzata, in violazione della giurisprudenza di legittimità e convenzionale e della regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". In riferimento alla posizione di ciascun ricorrente – il Margiovanni, titolare dello studio grafico Margan Design Studio s.a.s. al quale fu commissionata la realizzazione della veste grafica dei marchi; la Iannone, titolare della ditta di produzione del miele Api Apicoltura s.r.l. – il ricorso rappresenta la regolarità formale dei rapporti commerciali intercorsi con Bellizzi 1906 s.r.l. e l'assenza di indicatori di collusione, ricostruendo l'origine dei rapporti di fornitura (Mucci e Giampaolo si rivolsero al Margiovanni nel 2006 rappresentando le rispettive qualità nell'ambito di Rigoni di Asiago Usa Inc e di Bellizzi 1909; la commissione riguardava il *restyling* del marchio Fiordifrutta registrato in Usa dal 2003 e, successivamente, degli ulteriori marchi; era stata trasmessa la documentazione attestante la titolarità dei marchi e le partecipazioni societarie; Bellizzi 1906 aveva prodotto dichiarazione di manleva in qualità di gestore per l'Italia di Rigoni Usa inc.; il *layout* era stato trasmesso al Giampaolo ed al Mucci quale rappresentante di Rigoni Usa Inc. e da questi approvato, quindi girato per la stampa ad Eti.Mar. s.r.l.); (la Iannone aveva conosciuto il Mucci in un contesto fieristico, presentatole da Andrea Rigoni quale collaboratore per gli Usa; aveva ricevuto una commissione dal Mucci e dal Giampaolo, nelle rispettive qualità di presidente di Rigoni di Asiago Usa Inc e di amministratore di Bellizzi 1906; era stata trasmessa la documentazione attestante la titolarità dei marchi e le partecipazioni societarie; Bellizzi 1906 aveva prodotto dichiarazione di manleva in qualità di gestore per l'Italia di Rigoni Usa inc.; la Api Apicoltura si era rivolta ad una società di consulenza per la produzione destinata al mercato estero). Di guisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che il ribaltamento assolutorio è stato fondato su una rilettura acritica del materiale probatorio e la motivazione della sentenza d'appello non esprime la riconsiderazione delle valutazioni liberatorie del giudice di primo grado.

2.4.2. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 2947 e 2943 cod. civ. in riferimento alla prescrizione dell'azione civile all'atto della costituzione di parte civile di Monte Mela s.r.l., formalizzata il 22 giugno 2012 oltre il termine quinquennale dai fatti (risalenti al 28 febbraio- 24 maggio 2007).

3. Con motivi nuovi depositati in data 20 marzo 2019 nell'interesse di Mario De Gregorio, gli Avv. Roberto Di Pietro e Filippo Paolini hanno ulteriormente presidiato il ricorso, censurando il ribaltamento della decisione liberatoria di primo grado in assenza della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e della necessaria motivazione rinforzata, in violazione della giurisprudenza di legittimità e convenzionale e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

4. In data 23 marzo 2019, l'Avv. Lucio Zarantonello per la parte civile ha depositato memoria, con la quale replica articolatamente ai motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli imputati Mario De Gregorio, Leonella Iannone, Antonella Plescia, Angelica Olivastro e Andrea Margiovanni e quello di Luigi Giampaolo sono fondati nei termini di cui *infra*.

2. Sono manifestamente infondate le censure processuali articolate, sotto diversi e convergenti profili, nei ricorsi.

2.1. Non colgono nel segno le questioni di competenza per territorio prospettate nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mario De Gregorio.

2.1.1. Mentre l'art. 474 cod. pen. punisce la commercializzazione di prodotti muniti di marchi contraffatti, l'art. 473 cod. pen. prevede che «Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro».

La norma incriminatrice descrive più fattispecie criminose, caratterizzate dalla comune oggettività giuridica di tutela dei diritti di privativa e di affidabilità dei marchi o segni distintivi, e delinea una figura criminosa dalla fisionomia multiforme, sia in riferimento all'oggetto materiale - che investe un'ampia gamma di segni – che per quanto attiene alla condotta penalmente rilevante, essendo contemplata, accanto all'ipotesi dell'indebita utilizzazione dei marchi da parte di chi non sia titolare della relativa proprietà industriale, anche quella di falsificazione di questi ultimi.

Dall'analisi del profilo strutturale della fattispecie emerge la *ratio* comune, secondo cui la conformazione del paradigma punitivo complessivamente considerato depone per l'aggressione di interessi, di natura pubblicistica, legati all'esigenza di tutelare, da un lato, il titolare del diritto di privativa e di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia possibilità di clonazione, il pregiudizio che l'indebita replica di marchi tutelati è in grado di arrecare alla riconoscibilità ed all'affidabilità dei prodotti contrassegnati, e, di riflesso, alla "fiducia" che in essi ripone il sistema economico e il consumatore.

2.1.2. L'orientamento di legittimità si muove nella delineata prospettiva ermeneutica, sottolineando la natura plurioffensiva del reato di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali. Il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., invero, in quanto finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto ed un determinato prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale (Sez. 5, n.18289del27/01/2016, Volponi, Rv. 267119, N. 4305 del 1996 Rv. 204837, N. 26263 del 2010 Rv. 247684).

Di guisa che deve rilevarsi - per quanto interessa ai fini della risoluzione della presente questione – come dall'analisi letterale della norma in esame emerga che il legislatore abbia inteso assicurare la tutela degli interessi evocati mediante la previsione di due condotte: la prima, consistente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nella indebita riproduzione, e dunque nel concreto uso illegittimo dei marchi da parte di persona diversa dal titolare; la seconda consistente nell'uso dei medesimi da parte di chi non sia concorso nella contraffazione, e dunque in una azione che, sotto il profilo logico e temporale, è distinta dalla prima, che ne costituisce l'antecedente fattuale, perché la segue; condotte che, delineando una sequenza progressiva, esauriscono *ex se* la tipicità del fatto illecito, configurando, in ossequio al principio di determinatezza e tassatività dell'illecito penale, quella 'indebita riproduzione e utilizzazione' dei segni distintivi presi in considerazione dalla norma, suscettibile di arrecare pregiudizio ai beni 'metaindividuali' tutelati.

Siffatta ricostruzione sistematica della norma in disamina è coerente con le ragioni di politica criminale che hanno ispirato il contrasto del fenomeno della contraffazione attraverso l'incriminazione 'a monte' della riproduzione, prima ed a prescindere dall'uso, attraverso fattispecie costruite in chiave di pericolosità (Sez. 5, n.28956 del 08/05/2012, Mugnolo, Rv. 253240) e caratterizzate dall'assenza dei profili tipici costituiti dal conseguimento di un vantaggio economico per l'agente e di un pregiudizio della vittima, proprio allo scopo di consentire una apprezzabile facilità di accertamento delle infrazioni allo statuto di disciplina del sistema di tutela della proprietà industriale e dei consumatori.

2.1.3. Entro le coordinate sistematiche così delineate, deve rilevarsi come la norma disciplini due fattispecie di pericolo, costruite, nel primo caso, intorno alla condotta di mera contraffazione e, nell'altro, dall'uso effettivo.

Di guisa che mentre la prima fattispecie si consuma con la contraffazione o l'alterazione, la seconda richiede l'effettivo uso del marchio da parte di chi non abbia concorso con l'attività di falsificazione.

Nella delineata prospettiva, va ulteriormente precisato come dato imprescindibile per la configurazione del reato, in forma consumata, sia la contraffazione del marchio – reato di pericolo di mera condotta – che costituisce l'oggetto strumentale della successiva condotta d'uso, che si consuma, invece, quando il marchio venga apposto sul prodotto in funzione identificativa (Rv. 267119 cit., *ibidem*).

2.1.4. Nel quadro così delineato, mentre l'uso punito dall'art. 473 cod. pen., precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contrassegnato e se ne distingue, l'uso punito dall'art. 474 cod. pen. è, invece, direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 2, n.26263 del 22/06/2010, Portarapillo, Rv. 247684, N. 4305 del 1996 Rv. 204837), di guisa che oggetto materiale della condotta del reato di cui all'art. 473 cod. pen. è il contrassegno, mentre oggetto materiale del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è il prodotto contrassegnato.

2.1.5. Nel caso in esame, risulta accertato come presso la ditta Bellizzi 1906 committente della realizzazione grafica del marchio gli stessi segni distintivi fossero già stati apposti sui prodotti destinati al mercato, essendosi pertanto presso tale sede – sita in località ricadente nel circondario di Pescara – consumata, ed accertata per la prima volta, l'illecita condotta di cui all'art. 474 cod. proc. pen., originariamente contestata; condotta rispetto alla quale la contraffazione del marchio è strumentale.

Donde correttamente in Pescara è stato individuato il luogo di consumazione del reato ex art. 16 cod. pen..

Risulta, pertanto, sul punto correttamente argomentata la sentenza impugnata.

2.2. E', del pari, manifestamente infondata la questione, proposta nel terzo motivo di ricorso di Leonella Iannone e Andrea Margiovanni, con la quale si lamenta violazione degli artt. 2947 e 2943 cod. civ. in riferimento alla prescrizione dell'azione civile all'atto della costituzione di parte civile di Monte Mela s.r.l., formalizzata il 22 giugno 2012 oltre il termine quinquennale dai fatti (risalenti al 28 febbraio- 24 maggio 2007).

2.2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 cod. civ., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 cod. pen. (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 270243 – 01, N. 38773 del 2011 Rv. 251432 - 01, N. 11961 del 2013 Rv. 256281 - 01, N. 12587 del 2013 Rv. 254643 - 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2.2. Di guisa che rilevano, nel caso di specie, anche i fatti interruttivi contemplati dall'art. 160 cod. proc., quantomeno in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, al decreto che dispone il giudizio. Dovendosi, inoltre rilevare come, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., che prevede che "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile" il termine non fosse di anni cinque ma di anni sei a norma dell'art. 157, comma primo, cod. pen..

Ne discende la manifesta infondatezza della proposta censura.

2.3. Non è, infine, conducente il rilievo proposto nel secondo motivo di ricorso di Luigi Giampaolo in riferimento agli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen. per essere stata la costituzione di parte civile effettuata non già dal difensore procuratore speciale, bensì da un mero sostituto processuale.

La corte territoriale ha correttamente contrastato il relativo motivo d'appello, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, n.12213 del 21/12/2017 - dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169N. 22601 del 2005 Rv. 231793, N. 13699 del 2006 Rv. 234742, N. 41790 del 2009 Rv. 245534, N. 6680 del 2010 Rv. 246147, N. 19548 del 2010 Rv. 247497, N. 24455 del 2015 Rv. 263730) secondo cui il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente, in presenza di una procura speciale contenente l'espressa previsione della facoltà di sostituzione.

3. Sono, invece, fondati il secondo motivo proposto nell'interesse di Leonella Iannone e Andrea Margiovanni ed il primo motivo nuovo di Mario De Gregorio.

3.1.Va permesso come, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, debba ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell' "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" suscettibile di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due *regulae iuris:* per un verso, il ribaltamento deve fondare su una motivazione c.d. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3.2. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite avevano già affermato, con diverse accentuazioni, come il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado avesse l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n.45276 del 30/10/2003, P.G. in proc. Andreotti, Rv. 226093; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Ancora, questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

In altri termini, il giudice del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza liberatoria di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi integralmente alla prima, dia ragione delle scelte operate e della maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.3. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione *ex* art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "*al di là di ogni ragionevole dubbio*", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).

In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno ribadito il medesimo principio con riguardo allo specifico caso della riforma in appello della sentenza di assoluzione disposta all'esito del giudizio abbreviato non condizionato (Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano).

Il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto prende le mosse dalla considerazione che, ai fini della riforma del giudizio assolutorio di primo grado, il giudice d'appello è tenuto non solo a svolgere una motivazione c.d. "rafforzata" — cioè dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza "ribaltata" - ma anche a rinnovare l'esame delle fonti di prova dichiarativa ritenute decisive, come discende dalla costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio dell' "*oltre ogni ragionevole dubbio*", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua codificazione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (ad opera della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto "criterio generalissimo" del processo penale, direttamente collegato alla presunzione d'innocenza. Si è dunque sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio già valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al canone dell'art. 533, comma 1, essendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

insito nell'avvenuta adozione di decisioni contrastanti il "dubbio ragionevole". In risposta all'osservazione della Sezione remittente - secondo la quale, con la richiesta di giudizio abbreviato, lo stesso imputato chiede di essere giudicato "allo stato degli atti" - le Sezioni Unite hanno rimarcato che la revisione del giudizio liberatorio espresso in primo grado, implicando il superamento di ogni dubbio sull'innocenza dell'imputato, postula il ricorso al "metodo migliore per la formazione della prova", *id est* all'oralità ed all'immediatezza mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative. Siffatta regola non può non valere anche in caso di rovesciamento in appello della decisione assolutoria *ex* art. 438 cod. proc. pen., risultando l'opzione per il giudizio allo stato degli atti recessiva rispetto all'esigenza di riassumere le prove attraverso il metodo epistemologicamente più appagante.

In altri termini, il principio secondo il quale il ribaltamento del giudizio assolutorio impone il metodo orale nella formazione della prova (purchè "decisiva") assume valenza generale, in quanto corollario della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", espressione dei valori costituzionali del giusto processo e della presunzione d'innocenza, e, pertanto, non può non valere anche nel caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all'esito del giudizio "negoziale", "a prova contratta".

Nell'ultimo paragrafo della motivazione, le Sezioni Unite si sono nondimeno preoccupate di tracciare gli esatti confini di operatività del principio di diritto affermato, evidenziando come la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia indispensabile soltanto nel caso di valutazione "differente", e non di mero "travisamento", della prova dichiarativa, dunque nell'ipotesi in cui la difformità cada sul significante (il documento) e non sul significato (il documentato) "per omissione, invenzione o falsificazione", caso - quest'ultimo - in cui il giudice d'appello può dunque pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovare le prove dichiarative. Precisazione quanto mai opportuna, che fa luce su di un aspetto indubbiamente problematico, non affrontato nella sentenza Dasgupta (che si era soffermata soltanto sulla necessaria "decisività" della prova da rinnovare), di portata all'evidenza generale e da tenere pertanto presente anche in caso di rovesciamento della sentenza liberatoria pronunciata all'esito del giudizio ordinario. La Corte d'appello potrà così prescindere dall'interlocuzione diretta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con la fonte di prova in tutti i casi in cui riscontri che il primo giudice di merito sia pervenuto all'assoluzione incorrendo in errore nell'estrazione dell'informazione dal contributo narrativo - traendovi un fatto inesistente o palesemente diverso da quello riferito dal teste - mentre dovrà procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa là dove il diverso epilogo decisorio scaturisca da una differente valutazione o interpretazione del dato conoscitivo.

E tali principi sono stati affermati anche laddove il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U. Patalano, *ibidem*, Rv. 269787).

3.4. Siffatte coordinate ermeneutiche sono state ulteriormente affinate nell'elaborazione nomofilattica successiva, che ha sottoposto ad un rinnovato vaglio il generale tema della diversa valutazione di prove orali decisive, anche per le ipotesi di contrario ribaltamento della decisione di condanna, precisando come il principio di immediatezza, privo di garanzia costituzionale autonoma, costituisca fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio, modulabile dal legislatore sulla base dell'incidenza dell'oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere, sicchè esso diviene recessivo là dove - come nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna - detto canone non venga in questione (Sez. U, n.14800 del 21/12/2017 - dep.2018, Troise, Rv. 272431), non potendosi, nei casi in cui non rilevi *contra reum*, il predetto principio utilizzarsi per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, fino a renderlo un "*novum iudicium*".

Di guisa che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, *ibidem*, Rv. 272430).

In altri termini, in ipotesi di ribaltamento del giudizio di responsabilità, viene meno l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, ma resta fermo l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale – in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme – il principio della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata persuasività.

3.5. Nella medesima prospettiva si iscrive la recentissima decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019, nella quale risulta affermato il principio secondo cui la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisce prova dichiarativa assimilabile – ai fini dell'obbligo di rinnovazione istruttoria – a quella del testimone "rispetto alla quale il giudice d'appello deve, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa" e dalla quale si evince l'affermata natura generalizzata del principio di immediatezza ogni qualvolta il giudice d'appello debba rivalutare qualsivoglia contributo dichiarativo, anche di natura tecnica, sul quale fondare un diverso convincimento di responsabilità, respingendo ogni profilo di ragionevole dubbio derivante dal diverso apprezzamento di una fonte probatoria orale.

In motivazione, peraltro, le Sezioni Unite hanno ulteriormente specificato le modalità di declinazione del vizio in seguito all'inserimento, con l. n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 603 cod. proc. pen. del comma 3-*bis*, anche sotto il profilo intertemporale, comunque ribadendo il peculiare *standard* giustificativo della progressione processuale sfavorevole.

4. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle delineate coordinate ermeneutiche.

4.1. Non si configura, invero, nel caso di specie vizio della motivazione per mancata riassunzione di prove dichiarative decisive, avendo la corte territoriale proceduto alla mera riconsiderazione del materiale probatorio di tipo documentale, al fine della valutazione dell'elemento soggettivo – argomentativamente escluso dal giudice di primo grado – a carico dei ricorrenti di cui è stata affermata, in accoglimento dell'appello della Parte Civile, la responsabilità (civile).

Di guisa che non si è proceduto ad una diversa valutazione di attendibilità solo cartolare e, come tale, inadeguata ai fini della condanna, ma la decisione, in sede di gravame, è stata invece fondata «solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado»

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Sez. 5, n. 53415 del 28 novembre 2018, Rv. 274593, N. 42746 del 2017 Rv. 26997, N. 33272 del 2017 Rv. 270630, N. 12397 del 2018, Rv. 272545).

Di guisa che non ci si trova in presenza di lacune o manifeste illogicità dell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), con conseguente irrilevanza - sotto tale profilo - dell'omessa rinnovazione della prova dichiarativa.

4.2. La sentenza impugnata è, invece, censurabile in riferimento al complessivo apparato giustificativo della condanna, che non si confronta adeguatamente - superandolo - con l'*iter* argomentativo rappresentato nella sentenza di primo grado a fondamento della pronuncia liberatoria e che non consente, pertanto, di comprendere, attraverso il tessuto semantico dell'argomentazione, il positivo superamento dei profili di dubbio che avevano determinato l'assoluzione, articolatamente esposti nella sentenza riformata.

Diversamente dal tribunale, la corte territoriale ha fondato la dimostrazione del dolo a carico dei produttori e dei grafici - peraltro omettendo di specificarne le singole posizioni, invero profondamente diverse - su indicatori essenzialmente ravvisati nella notoria titolarità effettiva del marchio per gli addetti ai lavori; nell'esplicito mandato riproduttivo del marchio originale; nella consegna di attestazioni di manleva, ritenute inusuali nella prassi commerciale; nell'anomalia, ritenuta evidente, che Rigoni di Asiago, ditta di primario rilievo nazionale, si servisse di piccole manifatture locali per la produzione; nell'esplicita corrispondenza intercorsa via *mail* tra il Mucci ed il Giampaolo.

Sennonchè della portata dimostrativa individualizzante di siffatti elementi sintomatici la sentenza impugnata non rassegna alcuna valutazione critica ed alcuna giustificazione argomentata, limitandosi ad inferirne una concludenza che essa stessa non dimostra. Non risulta, difatti, nella sentenza impugnata argomentato se ed in che termini gli imputati fossero consapevoli del contenuto della corrispondenza intercorsa tra i due committenti Mucci e Giampaolo; alla stregua di quale prassi le attestazioni di manleva dovessero

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fondare dubbi sulla legittima utilizzazione dei marchi, peraltro registrati, anche in assenza di qualsivoglia considerazione in ordine alla pubblicità delle iniziative giudiziali di contestazione da parte della società titolare; quale concreta incidenza possa aver avuto la sentenza statunitense di annullamento del marchio Fiordifrutta – emessa nel 2009 – sulla buona fede dei produttori e degli esecutori del relativo marchio. Elementi tutti necessari, invece, per affermare – in relazione a ciascuna singola posizione, caratterizzata dalla diversità del mandato e dal grado di conoscenza della committenza – l'esistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza della falsità dei marchi e della volontà del loro indebito uso o della loro stessa contraffazione.

4.3. Nella sentenza impugnata, peraltro, non viene affrontato e risolto neppure il profilo della contestazione, originariamente elevata a carico di De Gregorio, Iannone, Plescia, Olivastro e Margiovanni – e qualificata ai soli sensi dell'art. 473 cod. pen. nella sentenza di primo grado per i coimputati Mucci e Giampaolo – rispetto alla quale è stata indiscriminatamente ritenuta la responsabilità civile dei ricorrenti, con le conseguenze che ne derivano non solo in punto di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato che resta, pertanto, affidato ad affermazioni generalizzanti, nonché meramente apodittiche e congetturali, bensì alla stessa imputazione, diversamente declinata per chi abbia concorso nella contraffazione e chi abbia, invece, fatto uso del marchio illecitamente riprodotto.

Tanto più che il dolo, nel caso in disamina e secondo la duplice connotazione richiamata, doveva essere dimostrato non tanto alla stregua di elementi inferenziali indiziari, bensì superando la portata giustificativa di plurime fonti documentali (provvedimenti di registrazione emessi, negli Usa ed in Italia, in riferimento ai marchi Fiordifrutta, marchio registrato in Usa; Naturfrutta, Fiordimiele, Fiordinocciola e Fioredifrutta, registrati da Belizzi 1906 s.r.l. nel 2006; particolare grafico registrato e ceduto a Belizzi 1906 s.r.l. con atto notarile), idonee a costituire almeno l'apparente legittimazione del committente. Né risultano esplicitate, richiamandone la legale notorietà, eventuali iniziative intraprese da Rigoni di Asiago, finalizzate a pubblicizzare in Italia la controversia in corso negli Usa riguardo l'uso del marchio Fiordifrutta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

o l'inibitoria dall'uso dei marchi Naturfrutta, Fiordimiele, Fiordinocciola e Fioredifrutta.

Non risulta, altresì, affatto affrontata e risolta – sempre sotto il profilo soggettivo – la questione di diritto intertemporale conseguente alla riformulazione dell'art. 473 cod. pen., successiva ai fatti.

Di guisa che la corte territoriale è pervenuta alla riforma della sentenza di assoluzione in violazione dei principi enunciati.

In altri termini, il giudice d'appello ha sovrapposto le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di primo grado alla stregua di una motivazione del tutto inadeguata a rappresentare le ragioni per le quali le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria dovessero ritenersi errate da un punto di vista fattuale, logico e giuridico.

Sono, pertanto, fondate – ed assorbenti rispetto ai progressivi e logicamente discendenti rilievi, oltre che oggettivamente estese ai ricorrenti che non hanno proposto analogo motivo - le censure fondate sul vizio di motivazione della sentenza di condanna.

4.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

5. E', invece, solo parzialmente fondato il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Giampaolo.

5.1. E'inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità.

Siffatta deduzione, a fronte della declaratoria di prescrizione già emessa in favore dell'imputato, si traduce nella richiesta di una pronuncia liberatoria di cui, tuttavia, non sussistono i presupposti.

Costituisce, invero, *ius receptum* nell'orientamento di legittimità che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445, Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441).

Siffatto orientamento si pone in linea di continuità con i principi già definitivamente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ribadito come in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274, Tettamanti). In questa stessa sentenza si è anche stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. U, *ibidem*, Rv. 244275).

5.2. Nel caso in esame, l'assoluta genericità delle censure difensive esclude *ex se* l'applicabilità di una più ampia formula liberatoria, in presenza di una motivazione che, integrandosi con quella conforme e ben più analitica della sentenza di primo grado, s'appalesa non illogicamente articolata nelle sue cadenze argomentative.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibilmente formulato.

5.3. Coglie, invece, nel segno la critica svolta nel terzo motivo di ricorso, in riferimento alla determinazione della somma liquidata, a titolo di risarcimento per il danno morale, in favore della parte civile.

Pur epurando dall'originaria condanna risarcitoria, concessa a titolo di danno morale, le voci di danno patrimoniale che in essa aveva ricompreso il giudice di primo grado, la corte territoriale ha lasciato del tutto sguarnita di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giustificazione la quantificazione della medesima, omettendo di specificare quali indicatori, diversi da quelli già enunciati, concorressero a fondare l'apprezzamento equitativo e la determinazione del *quantum*.

Anche sotto tale profilo la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che procederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile (Sez. 5, n.25469 del 23/04/2014, P.C. in proc. Greco, Rv. 262561).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di Giampaolo Luigi, limitatamente alla determinazione della somma liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Annulla la medesima sentenza nei confronti degli ulteriori imputati ricorrenti, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale